

# Comune di Serra San Bruno

## IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2018

### IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto l'art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito in L. 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;  
Visto il D.Lgs. 14.03.2011, n. 23;  
Visto l'art. 1, commi 161-170, della L. 27.12.2006, n. 296;  
Visto l'art. 4 del D.L. 02.03.2012, n. 16, convertito con modificazioni in L. 26.04.2012, n. 44;  
Visto l'art. 1 c. 380 lettera a) e f) della legge n° 228/2012;  
Vista la delibera del Consiglio comunale del 10 settembre 2015, n. 12

## INFORMA

**che entro il 18 GIUGNO 2017 deve essere effettuato il versamento dell'ACCONTO dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) dovuta per l'anno d'imposta 2018.**

**Soggetti passivi:** Sono tenuti al pagamento dell'imposta tutti i possessori di immobili siti sul territorio comunale. Sono soggetti passivi il proprietario o il soggetto titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sull'immobile. Nel caso di leasing, soggetto passivo è il locatario, dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata. Nel caso di concessioni di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

**Immobili soggetti all'imposta:** il tributo è dovuto su tutti gli immobili posseduti, eccetto i terreni agricoli ed i fabbricati rurali ad uso strumentale (cat D/10), nonché gli altri immobili esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 9, c. 8, D.Lgs 23/2011.

### Base imponibile:

- **Fabbricati iscritti in catasto:** rendita catastale, vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, **rivalutata del 5%**, con applicati i seguenti **moltiplicatori**, diversi a seconda della **categoria catastale** del fabbricato:

Categoria Catastale	Moltiplicatore	Categoria Catastale	Moltiplicatore	Categoria Catastale	Moltiplicatore	Categoria Catastale	Moltiplicatore
Cat. A (no A/10)	160	Cat. A/10	80	Cat. B	140	Cat. C/1	55
Cat. C/2-C/6-C/7	160	Cat. C/3-C/4-C/5	140	Cat. D (no D/5)	60	Cat. D/5	80

**Valore imponibile** = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore

- **Fabbricati di categoria D non iscritti in catasto, interamente appartenenti ad imprese, distintamente contabilizzati:** valore contabile, calcolato secondo le modalità dettate dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs 504/92;
- **Aree fabbricabili:** valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione (art. 5, c. 5, del D. Lgs. 504/1992)

## ATTENZIONE

**SONO ESENTI PER LE SEGUENTI CATEGORIE DI IMMOBILI :**

**A. ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE** secondo le disposizioni in vigore per l'anno in corso, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9

**B. UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI ALLE COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETÀ INDIVISA**, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

**Aliquote:** I soggetti passivi IMU 2017 dovranno calcolare l'imposta applicando le aliquote come di seguito riportate:

Fattispecie	Aliquota statale
Abitazione principale e pertinenze (per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8/ e A/9)	0,40%
Tutti gli altri immobili	0,76%

Ai fini del tributo è **abitazione principale** il fabbricato iscritto o iscrivibile in catasto come **unica unità immobiliare** in cui il **possessore ed il suo nucleo familiare** dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono **pertinenze** le unità immobiliari esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2-C/6-C/7, nel limite massimo di **una unità pertinenziale** per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

**Detrazione:** per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 E A/9) compete una detrazione di imposta di € 200, da rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e da suddividere in parti uguali tra i soggetti passivi per i quali l'unità immobiliare è abitazione principale.

**Anche per l'anno 2018 la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari concesse in uso gratuito (fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) a parenti in linea retta entro il primo grado con contratto registrato che rispettano determinate condizioni. Per ulteriori informazioni si rinvia al sito istituzionale dell'Ente ([www.comune.serrasanbruno.vv.it](http://www.comune.serrasanbruno.vv.it))**

**Calcolo dell'imposta:** il calcolo dell'imposta deve effettuarsi applicando alla base imponibile come sopra determinata l'aliquota e l'eventuale detrazione (nel caso di abitazione principale e pertinenze). L'imposta è dovuta in proporzione alla quota di possesso ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, considerando per intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.

**Pagamento:** il versamento dell'imposta deve eseguirsi **esclusivamente a mezzo modello F24 (sezione IMU e altri tributi locali)**, utilizzando i codici tributo sotto indicati. **Il codice comune da indicare è I639.** L'importo da versare deve essere arrotondato all'euro inferiore o superiore. **Non è dovuto il versamento se l'imposta dovuta per l'intero anno è inferiore a € 12,00.**

Tipologia immobili	Codice tributo IMU
Abitazione principale e pertinenze	3912
Terreni	3914
Aree fabbricabili	3916
Altri fabbricati	3918
immobili classificati nel gruppo D - Stato	3925

**Dichiarazione:** I contribuenti sono tenuti a presentare la dichiarazione **entro** il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con apposito decreto ministeriale.

Sul sito web istituzionale del Comune di Serra San Bruno - [www.comune.serrasanbruno.vv.it](http://www.comune.serrasanbruno.vv.it) - è pubblicata un'apposita sezione "I.U.C. - Calcolo IMU - TASI" attraverso la quale ogni contribuente potrà accedere per effettuare il calcolo dell'imposta e procedere alla stampa del modello F24 necessario per il pagamento. **E' bene precisare che, quando si procede al calcolo dell'imposta, è necessario che il contribuente verifichi la correttezza delle aliquote inserite.** Nella stessa sezione è a disposizione una serie di documentazione informativa (circolari, comunicazioni e istruzioni) inerente le modalità di applicazione dell'IMU.

### Per maggiori informazioni:

Comune di Serra San Bruno - Settore Tributi ed Entrate Proprie - P.za Carmelo Tucci 1.

E-mail: [tributi@comune.serrasanbruno.vv.it](mailto:tributi@comune.serrasanbruno.vv.it) - PEC [tributi@pec.comune.serrasanbruno.vv.it](mailto:tributi@pec.comune.serrasanbruno.vv.it):

Tel. 0963 779418 - sito internet: [www.comune.serrasanbruno.vv.it](http://www.comune.serrasanbruno.vv.it)

Serra San Bruno, lì 07 maggio 2018

Il Funzionario Responsabile  
rag. Salvatore Sbio

